

Cassio Dione  
**Storia romana**

*introduzione di* GIOVANNELLA CRESCI MARRONE

*traduzione di* ALESSANDRO STROPPA

*note di* FRANCESCA ROHR VIO

volume quinto  
(libri LII-LVI)

testo greco a fronte

Biblioteca Universale Rizzoli

ἐδύναντο, οὐθ' οἱ βουλόμενοι τοῦτο διὰ τὸ δέος, οὐθ' οἱ ἕτεροι διὰ τὰς ἐλπίδας· οὐτ' ἀπιστήσαντες διαβαλεῖν τε αὐτὸν καὶ ἐλέγξει ἐτόλμων, οἱ μὲν ὅτι ἐφοβοῦντο, οἱ δ' ὅτι οὐκ ἐβούλοντο. (4) ὄθενπερ καὶ πιστεύειν αὐτῷ πάντες οἱ μὲν ἠναγκάζοντο οἱ δὲ ἐπλάττοντο. καὶ ἐπαινεῖν αὐτὸν οἱ μὲν οὐκ ἐθάρσυν οἱ δ' οὐκ ἤθελον, ἀλλὰ πολλὰ μὲν καὶ μεταξύ ἀναγιγνώσκοντος αὐτοῦ διεβόων πολλά δὲ καὶ μετὰ τοῦτο, μοναρχεῖσθαί τε δεόμενοι καὶ πάντα τὰ ἐς τοῦτο φέροντα ἐπιλέγοντες, μέχρις οὗ κατηνάγκασαν δῆθεν αὐτὸν αὐταρχῆσαι. (5) καὶ παραυτίκα γε τοῖς δορυφορήσουσιν αὐτὸν διπλάσιον τὸν μισθὸν τοῦ τοῖς ἄλλοις στρατιώταις διδομένου ψηφισθῆναι διεπράξατο, ὅπως ἀκριβῆ τὴν φρουρὰν ἔχη. οὕτως ὡς ἀληθῶς καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν ἐπεθύμησε.

[12] τὴν μὲν οὖν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ παρὰ τῆς γερουσίας τοῦ τε δήμου ἐβεβαιώσατο, βουλευθεὶς δὲ δὴ καὶ ὡς δημοτικός τις εἶναι δόξει, τὴν μὲν φροντίδα τὴν τε προστασίαν τῶν κοινῶν πᾶσαν ὡς καὶ ἐπιμελείας τινὸς δεομένων ὑπεδέξατο, οὕτε δὲ πάντων αὐτὸς τῶν ἐθνῶν

<sup>64</sup> Dione organizza il discorso per antitesi e si avvale dei diversi atteggiamenti dei senatori per rivelare le vere ambizioni di Ottaviano.

<sup>65</sup> Per il ricorso al sostantivo δορυφορός cfr. Dio LII 24, 3.

<sup>66</sup> Fin dal 42 a.C. Ottaviano dispose, come il suo collega Antonio, di una guardia personale di uomini scelti, sul modello della coorte pretoria dei comandanti di età repubblicana (per cui App. civ. V 3, 13-14). Durante il principato di Augusto venne istituzionalizzato un corpo scelto, costituito da nove coorti di mille effettivi ciascuna, ai comandi, dal 2 a.C., di un *praefectus praetorio* di rango equestre. Lo stipendio venne innalzato nel 27 a.C. e ancora nel 14 d.C., quando i pretoriani ricevevano settecentocinquanta *denarii* l'anno, contro i duecentocinquante dei legionari. Cfr. Dio LII 24, 1 e LV 10, 10.

27 a.C.  
che credevano nella veridicità del discorso tenuto non potevano manifestare la loro approvazione: poiché quelli che avrebbero voluto farlo erano trattenuti dal timore, mentre i rimanenti erano frenati dalle loro speranze; coloro che non vi credevano, invece, non osavano disapprovarlo né accusarlo, in parte perché avevano paura, in parte perché non avevano intenzione di palesare il loro dissenso. (4) Perciò tutti gli crederono, chi per costrizione, chi per simulazione. Quanto alle manifestazioni di assenso, alcuni non avevano il coraggio di ostentarle, altri non volevano farlo; ma, sia durante la lettura del discorso sia dopo la conclusione, essi lo acclamavano grandemente, chiedendo con insistenza un governo monarchico e sostenendo ogni argomento a favore di esso, finché non lo costrinsero ad assumere il potere assoluto.<sup>64</sup> (5) E come primo atto fece subito votare un decreto che assicurava alla guardia pretoriana<sup>65</sup> un compenso doppio rispetto a quello elargito agli altri soldati, in modo tale da disporre di una guarnigione fidata.<sup>66</sup> Con questo sistema si garantì la possibilità di istituire di fatto la monarchia.<sup>67</sup>

[12] In questo modo, dunque, gli venne riconosciuta l'egemonia da parte del senato e del popolo,<sup>68</sup> ma, dal momento che al tempo stesso intendeva mantenere una parvenza di *respublica*, mentre accettò la cura e l'intera amministrazione degli affari della comunità, in quanto necessitavano di un'attenzione particolare,<sup>69</sup> dall'altra parte dichiarò che non avrebbe

<sup>67</sup> Dione ribadisce la differenza tra forma e sostanza della nuova struttura accordata allo stato, all'apparenza governato secondo il modello repubblicano, in realtà retto da un principe dotato delle prerogative proprie di un monarca. Cfr. Dio LII 40, 1 e LIII 2, 6.

<sup>68</sup> Il riconoscimento ufficiale dei nuovi poteri di Ottaviano avvenne attraverso un *senatusconsultum*, ratificato dai *comitia*.

<sup>69</sup> Il riferimento è forse al controllo politico, conseguente alla posizione di fatto di *leadership* di Ottaviano nello stato. Il senato ed il popolo avevano forse ufficialmente riconosciuto questa preminenza del giovane Cesare, attribuendogli il diritto ad una non meglio definita supervisione sugli affari pubblici, una sorta di *cura rei publicae*.

ἄρξειν, οὐθ' ὅσων ἂν ἄρξει, διὰ παντὸς τοῦτο ποιήσειν ἔφη, (2) ἀλλὰ τὰ μὲν ἀσθενέστερα ὡς καὶ εἰρηναῖα καὶ ἀπόλεμα ἀπέδωκε «τῇ βουλῇ», τὰ δ' ἰσχυρότερα ὡς καὶ σφαιερὰ καὶ ἐπικίνδυνα καὶ ἦτοι πολέμιους τινὰς προσοίκους ἔχοντα ἢ καὶ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ μέγα τι νεωτερίσαι δυνάμενα κατέσχε, (3) λόγῳ μὲν ὅπως ἢ μὲν γερουσία ἀδεῶς τὰ κάλλιστα τῆς ἀρχῆς καρπῶτο, αὐτὸς δὲ τοὺς τε πόρους καὶ τοὺς κινδύνους ἔχη, ἔργῳ δὲ ἵνα ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτη ἐκείνοι μὲν καὶ ἄπλοι καὶ ἄμαχοι ᾖσιν, αὐτὸς δὲ δὴ μόνος καὶ ὄπλα ἔχη καὶ στρατιώτας τρέφῃ. (4) καὶ ἐνομήσθη διὰ ταῦτα ἢ μὲν Ἀφρικὴ καὶ ἡ Νουμιδία ἢ τε Ἀσία καὶ ἡ

<sup>70</sup> Con il proposito di osservare un formale rispetto delle istituzioni repubblicane, Ottaviano si fece conferire un potere militare limitato nella durata e nelle competenze territoriali. Cfr. Dio LII 15, 2.

<sup>71</sup> La giustificazione addotta da Ottaviano per l'attribuzione a sé del controllo di talune province ricalca, almeno in parte, la notizia straboniana su tale riorganizzazione (vd. Strab. XVII 3, 25). Cfr. E. Noè, *Considerazioni sull'impero romano in Strabone e Cassio Dione*, «RIL» 122, 1988, pp. 101-124.

<sup>72</sup> Per la contrapposizione teoria-pratica cfr. Dio LIII 10, 2.

<sup>73</sup> Nel 27 a.C. Ottaviano non ottenne un vero monopolio delle truppe: tra le province sottoposte al senato, Africa, Macedonia ed Illirico ospitavano legioni mentre tutte le altre erano presidiate da truppe ausiliarie. Le vicende del principato augusteo confermano la volontà del principe di allontanare i senatori dai comandi degli eserciti (le province imperiali erano amministrare tramite *legati*, che operavano in virtù dell'*imperium* di Augusto), per inibire eventuali loro propositi eversivi ai suoi danni, ma anche per evitare che il successo ed i consensi conseguenti a prestigiose campagne militari potessero garantire loro una posizione concorrenziale rispetto ad Augusto nello stato. In questo senso si giustifica la disciplina augustea nei confronti della prassi celebrativa del trionfo, progressivamente monopolizzata dagli esponenti della *domus principis*.

<sup>74</sup> Le cosiddette «province senatorie».

<sup>75</sup> La provincia d'Africa nel 27 a.C. era l'esito dell'unificazione dell'*Africa vetus*, costituita nel 146 a.C. a conclusione della terza guerra punica, e dell'*Africa nova*, corrispondente a buona parte del regno di Numidia e stabilita da Giulio Cesare nel 46 a.C. dopo la morte di Giuba (cfr. D. Fishwick, *On the*

27 a.C.  
be assunto personalmente il governo di tutte le province, né avrebbe comunque governato per sempre quelle che eventualmente sarebbero state sotto la sua responsabilità;<sup>70</sup> (2) quindi, restituì al senato quelle più deboli, in quanto pacifiche e libere da guerre in atto, mentre tenne per sé quelle più forti, poiché erano più insicure e precarie o perché avevano dei nemici che premevano sui confini ed erano in grado di organizzare autonomamente qualche seria rivolta.<sup>71</sup> (3) a parole la sua intenzione era quella di fare in modo che il senato ottenesse il vantaggio di gestire senza rischi la parte migliore dell'impero e di addossarsi lui stesso le difficoltà e i pericoli, ma, di fatto,<sup>72</sup> il suo obiettivo era quello di utilizzare questo pretesto affinché i senatori non avessero la disponibilità delle armi e, quindi, di muovere guerra, in modo tale da poter avere lui solo delle legioni e mantenere dei soldati.<sup>73</sup> (4) Furo-no perciò ritenute del senato e del popolo romano<sup>74</sup> l'Africa,<sup>75</sup> la Numidia,<sup>76</sup> l'Asia,<sup>77</sup> la Grecia con l'Epiro,<sup>78</sup> la Dalmazia<sup>79</sup>

*Origins of Africa proconsularis, I: the Amalgamation of Africa Vetus and Africa Nova*, «AntAfr» 29, 1993, pp. 53-62). Nel 39 d.C. il comando delle truppe ivi stanziate venne trasferito dal *proconsul* ad un *legatus* imperiale (Tac. *hist.* IV 48, 1 e Dio LIX 20, 7).

<sup>76</sup> La provincia costituita dalle zone occidentali del regno di Numidia, non confluente a formare l'*Africa nova*.

<sup>77</sup> L'Asia venne organizzata in provincia nel 133 a.C., in seguito alla morte di Attalo III di Pergamo, che attraverso un lascito testamentario consegnava il suo regno a Roma. Cfr. Dio LIV 7, 4 e 30, 3.

<sup>78</sup> Sottoposta al governatore di Macedonia dal 145 a.C., nel 46 a.C. la Grecia era divenuta una provincia autonoma, con il nome di Acaia. In età triumvirale alterne vicende l'avevano vista autonoma e poi riunita alla Macedonia. Nel 27 a.C., separata dalla Macedonia, comprendeva la Grecia con Tessaglia, Etolia, Acarnania e gran parte dell'Epiro, che parzialmente rientrava nella provincia di Macedonia. Nell'età di Dione, l'Epiro costituiva una provincia a sé, imperiale, sottoposta al comando di un *procurator* equestre.

<sup>79</sup> Nel 27 a.C. la Dalmazia doveva comprendere solo le zone costiere. Tra il 35 ed il 33 a.C. Ottaviano vi aveva condotto operazioni militari dagli esiti presumibilmente modesti. In seguito alle campagne del 13-8 a.C. (il *bellum Pannonicum* di Agrippa e Tiberio) verrà considerevolmente ampliata e successivamente (forse tra il 6 e il 9 d.C., quando fu sedata l'insurrezione dalmato-pannonica) divisa nelle due province di Dalmazia e Pannonia. Cfr. Dio LIV 20, 3; 34, 3 e 36, 2; LV 28, 7-29, 2; 33, 1.

νίκη καὶ Κιλικία καὶ Κύπρος καὶ Αἰγύπτιοι ἐν τῇ τοῦ Καίσαρος μερίδι τότε ἐγένοντο· ὕστερον γὰρ τὴν μὲν Κύπρον καὶ τὴν Γαλατίαν τὴν περὶ Νάρβωνα τῷ δήμῳ ἀπέδωκεν, αὐτὸς δὲ τὴν Δελματίαν ἀντέλαβε. (8) καὶ τοῦτο μὲν καὶ ἐπ' ἄλλων ἐθνῶν μετὰ ταῦτ' ἐπράχθη, ὡς που καὶ ἡ διέξοδος τοῦ λόγου δηλώσει· ταῦτα δὲ οὕτω κατέλεξα, ὅτι νῦν χωρὶς ἕκαστον αὐτῶν ἡγεμονεύεται, ἐπεὶ τό γε ἀρχαῖον καὶ ἐπὶ πολὺ καὶ σύνδυο καὶ σύντρια τὰ ἔθνη ἅμα ἦρχετο. (9) τῶν δὲ δὴ λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα, ὅτι τὰ μὲν ὕστερον αὐτῶν προσεκτίθη, τὰ δέ, εἰ καὶ τότε ἤδη ἐκεχειρωτο, ἄλλ' οὐτι γὰρ καὶ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἦρχετο, ἀλλ' ἢ αὐτόνομα ἀφείτο ἢ καὶ βασιλείαις τισὶν ἐπετέτραπτο· καὶ αὐτῶν ὅσα μετὰ τοῦτ' ἐς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀφίκετο, τῷ αἰεὶ κρατοῦντι προσετέθη.

[13] τὰ μὲν οὖν ἔθνη οὕτω διηρέθη, βουλευθεὶς δὲ δὴ καὶ ὡς ὁ Καῖσαρ πόρρω σφᾶς ἀπαγαγεῖν τοῦ τι μοναρχικὸν φρονεῖν δοκεῖν, ἐς δέκα ἔτη τὴν ἀρχὴν τῶν δοθέντων οἱ ὑπέστη· τοσοῦτε γὰρ χρόνῳ καταστήσειν αὐτὰ ὑπέσχετο, καὶ προσεναυειύσατο εἰπὼν ὅτι, ἂν καὶ θᾶπτον ἡμερωθῆ, θᾶπτον αὐτοῖς καὶ ἐκεῖνα ἀποδώσει. (2) καὶ τούτου πρῶτον μὲν αὐτοὺς τοὺς βουλευτὰς ἐκατέρων τῶν ἐθνῶν, πλὴν Αἰγυπτίων, ἄρχειν κατέδειξεν (ἐκεῖνοις γὰρ δὴ μόνοις

27 a.C.  
gitto,<sup>93</sup> che in quella divisione vennero assegnate a Cesare; successivamente egli cedette Cipro e la Gallia Narbonense al popolo romano e ne ottenne in cambio la Dalmazia.<sup>94</sup> (8) Dopo la prima divisione, questo tipo di operazione venne applicato anche nel caso di altre province, come mostrerà più avanti il prosieguo della mia narrazione; tuttavia l'ordine espositivo che ho scelto dipende dal fatto che attualmente ciascuna di esse è governata separatamente, mentre inizialmente e per parecchio tempo in seguito vennero governate appaiandole a gruppi di due o di tre alla volta. (9) Non ho menzionato le altre province, invece, poiché alcune di esse vennero acquisite solo successivamente, mentre le restanti, seppure a quell'epoca erano già state sottomesse, tuttavia non si trovavano sotto il governo di Roma, ma o erano rimaste autonome oppure erano state affidate a dei regni locali; tutte le province che furono annesse all'impero romano dopo questo periodo furono assegnate all'imperatore che governava in quel momento.

[13] Le province furono dunque divise in base a questi criteri. Cesare inoltre, dal momento che voleva distogliere i Romani dall'idea secondo cui egli concepiva una monarchia di fatto, assunse per soli dieci anni il governo delle province che gli erano state assegnate;<sup>95</sup> promise che le avrebbe organizzate e rese efficienti nei limiti di questo periodo di tempo e non senza leggerezza aggiunse che se fossero state pacificate presto, altrettanto presto egli le avrebbe restituite ai senatori.<sup>96</sup> (2) Perciò, dapprima rese noto che fossero i senatori stessi a governare ambedue le classi di province [della divisione voluta da Cesare],<sup>97</sup> tranne però l'Egitto (per le ragioni esposte precedentemente, infatti, soltanto agli abitanti di questa re-

<sup>93</sup> L'Egitto, acquisito nel 30 a.C., venne incamerato nelle proprietà personali del principe e gestito da un *praefectus* di rango equestre di sua nomina. Ai senatori ne fu precluso l'accesso se non previo permesso di Augusto.

<sup>94</sup> Ciò avvenne nel 22 a.C.

<sup>95</sup> Cfr. Dio LIII 16, 2; LIV 12, 4-5; LV 6, 1; 12, 3; LVI 28, 1.

<sup>96</sup> Per l'insistenza dimostrata da Dione nel sottolineare il rispetto della tradizione da parte di Ottaviano nell'assunzione dei poteri cfr. Dio LIII 1, 1 e LIV 12, 4-5.

<sup>97</sup> Per le mansioni di carattere legislativo, deliberativo ed amministrativo riservate da Augusto al senato cfr. Dio LIII 21, 3-6; 33, 1; LV 34, 1; LVI 40, 3.

τὸν ὄνομασμένον ἰπέα, δι' ἅπερ εἶπον, προσέταξεν). ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν καὶ ἐπετησίους καὶ κληρωτοὺς εἶναι, πλὴν εἴ τῳ πολυπαιδίας ἢ γάμου προνομία προσείη, (3) καὶ ἔκ τε τοῦ κοινοῦ τῆς γερουσίας συλλόγου πέμπεσθαι μῆτε ξίφος παραζωννυμένους μῆτε στρατιωτικῇ ἐσθῆτι χρωμένους, καὶ ἀνθυπάτους καλεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἢ δοκούντων γε ἐστρατηγηκέναι μόνον ὄντας, (4) ῥαβδούχοις τέ σφας ἐκατέρους ὅσοισπερ καὶ ἐν τῷ ἄστει νενομίσται χρῆσθαι, καὶ τὰ τῆς ἀρχῆς ἐπίσημα καὶ παραχρῆμα ἅμα τῷ ἔξω τοῦ πωμαρίου γενέσθαι προστίθεσθαι καὶ διὰ παντὸς μέχρις ἂν ἀνακομισθῶσιν ἔχειν ἐκέλευσε. (5) τοὺς δὲ ἐτέρους ὑπὸ τε ἑαυτοῦ αἰρεῖσθαι καὶ πρεσβυτάς αὐτοῦ ἀντιστρατήγους τε ὀνομάζεσθαι, κἄν ἐκ τῶν ὑπατευκότων ᾧσι, διέταξε. τῶν γὰρ δὴ δύο τούτων ὀνομάτων ἐπὶ πλεῖστον ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων, τὸ μὲν τοῦ στρατηγοῦ τοῖς αἰρετοῖς ὡς καὶ τῷ πολέμῳ ἀπὸ τοῦ

<sup>98</sup> Gaio Cornelio Gallo, per cui cfr. Dio LI 17, 1 e LIII 23, 5-24, 3. Sulle ragioni che indussero il principe a scegliere, per l'incarico, un equestre, vd. anche Tac. *hist.* I 11, 1; *ann.* II 59, 3. In merito all'assunzione della carica da parte di Gallo vd. inoltre Svet. *Aug.* 66, 2; Amm. Marc. XVII 4, 5 e Hier. *Chron. ad ann.* 1980, 11 e 1990, 17.

<sup>99</sup> In proposito cfr. Dio LV 28, 2. La durata annuale dell'incarico non fu norma rigorosa; in proposito cfr. Svet. *Aug.* 23, 2. I governatori delle province senatorie venivano eletti e successivamente destinati ad una provincia tramite sorteggio. Le ingerenze augustee furono molto rare.

<sup>100</sup> I privilegi derivanti dallo stato civile del magistrato e dal numero dei suoi figli sembrano connettersi ad una legislazione di contenuto morale quale quella fatta approvare da Augusto nel 18 a.C. (ma forse già anticipata da provvedimenti analoghi tra il 29 ed il 28 a.C.) e contenente benefici e maggior tutela per chi avesse scelto di sposarsi ed avere figli. Caratterizzata da pesanti ingerenze da parte dello stato nella vita privata, e pertanto nella libertà dei singoli, essa venne pesantemente osteggiata dalla *nobilitas*, che si

richiamava invece alla tutela delle libertà individuali sancite dai *mores* repubblicani. Cfr. Dio LIV 16, 1-2; LV 2, 6; LVI 1, 2.  
<sup>101</sup> Coloro che erano stati ammessi in senato dal principe con il rango di *ex praetores*, cioè gli *adlecti inter praetorios*. L'uso dell'*adlectio* pare successivo all'età augustea e consiste nell'inclusione nell'albo del senato di nominativi scelti dal principe. Cfr. i casi di Druso (Dio LIV 22, 3 e 32, 3) e Germanico (Dio LVI 17, 2).  
<sup>102</sup> Gli *ex consules* erano scortati da dodici littori, come i *consules*; gli *ex praetores* da sei, come i *praetores*. In età repubblicana tutti i *proconsules* disponevano di dodici littori.  
<sup>103</sup> I *legati*, di rango senatorio, durante la Repubblica venivano affiancati ai comandanti. I *legati pro praetore* in età tardorepubblicana disponevano di un *imperium* pretorio, delegato dai *proconsules* da cui dipendevano. Augusto amministrava le province affidategli attraverso *legati*, che si trovavano sul territorio in vece sua ed operavano in virtù di un potere delegato. In merito al titolo di *πρεσβευταί* cfr. Dio LIII 14, 6.

gione egli prepose quell'uomo di rango equestre che abbiamo già nominato);<sup>98</sup> successivamente, per quanto riguarda i governatori delle province senatorie, ordinò che questi fossero annuali e assegnati a sorte,<sup>99</sup> tranne nel caso di senatori che godevano di un particolare privilegio per via della famiglia numerosa o per via del matrimonio;<sup>100</sup> (3) tali governatori dovevano essere inviati nella provincia di destinazione in base al voto comune del senato e non dovevano essere armati di spada né dovevano vestire la divisa militare: assumevano il titolo di proconsoli non solo i due ex consoli, ma anche gli altri ex pretori o quelli che avevano ricevuto gli ornamenti pretori,<sup>101</sup> (4) e ciascuna di queste due categorie disponeva dell'utilizzo di un numero di littori pari a quello che era stabilito anche per la città di Roma.<sup>102</sup> Essi dovevano assumere le insegne del potere appena si trovavano all'esterno del *pomerium*, e dovevano mantenerle per tutto il periodo antecedente al loro rientro. (5) Per quanto concerne invece i governatori delle province imperiali, Cesare decise che venissero scelti direttamente da lui e che fossero designati con il titolo di *legati Augusti pro praetore*, anche nel caso in cui si trattasse di ex consoli.<sup>103</sup> Di questi due titoli, che in realtà erano già in uso durante la *respublica*, Cesare assegnò quello di pretori

richiamava invece alla tutela delle libertà individuali sancite dai *mores* repubblicani. Cfr. Dio LIV 16, 1-2; LV 2, 6; LVI 1, 2.  
<sup>101</sup> Coloro che erano stati ammessi in senato dal principe con il rango di *ex praetores*, cioè gli *adlecti inter praetorios*. L'uso dell'*adlectio* pare successivo all'età augustea e consiste nell'inclusione nell'albo del senato di nominativi scelti dal principe. Cfr. i casi di Druso (Dio LIV 22, 3 e 32, 3) e Germanico (Dio LVI 17, 2).

<sup>102</sup> Gli *ex consules* erano scortati da dodici littori, come i *consules*; gli *ex praetores* da sei, come i *praetores*. In età repubblicana tutti i *proconsules* disponevano di dodici littori.

<sup>103</sup> I *legati*, di rango senatorio, durante la Repubblica venivano affiancati ai comandanti. I *legati pro praetore* in età tardorepubblicana disponevano di un *imperium* pretorio, delegato dai *proconsules* da cui dipendevano. Augusto amministrava le province affidategli attraverso *legati*, che si trovavano sul territorio in vece sua ed operavano in virtù di un potere delegato. In merito al titolo di *πρεσβευταί* cfr. Dio LIII 14, 6.